



Prot.

600062

Bolzano,

27.10.2014

Redatto da:

Dr. Michaela Stockner

Tel. 0471/418367

michaela.stockner@provincia.bz.it

**Trasmissione solo via e-mail**

Emanuela Garavelli Spitaleri

Consigliere nazionale ANFN

[cn.spitaleri@famiglienumerose.org](mailto:cn.spitaleri@famiglienumerose.org)

Per conoscenza: Ai membri della  
Consulta per la Famiglia

All'Assessore Arnold Schuler  
Dipartimento Agricoltura, Foreste,  
Protezione civile e Comuni

## GIS 2014 IMI

Gentile Signora Garavelli Spitaleri,

in riferimento alla nota del 13 ottobre 2014 ringrazio per le Sue osservazioni, ma mi preme specificare quanto segue:

- la legge provinciale riguardante l'istituzione dell'imposta municipale immobiliare (IMI) è stata approvata in data 23 aprile 2014 ed è stata modificata con la legge provinciale 26 settembre 2014, n. 7;
- la legge provinciale relativa all'imposta municipale immobiliare (IMI) aveva lo scopo di alleggerire i cittadini e le imprese nonché di creare stabilità per i contribuenti ed i comuni, viste le permanenti modifiche di legge a livello statale;
- il legislatore ha cercato di realizzare una maggior equità possibile e pertanto il disegno di legge è stato redatto in accordo con tutte le parti sociali;

Per quanto riguarda le famiglie, il legislatore purtroppo ha tenuto conto solo in parte delle proposte definite nel parere della Consulta per la famiglia. Al riguardo dobbiamo prendere atto, che la Consulta per le famiglie in base alla legge vigente può dare un parere riguardanti le proposte di legge, che non significa che può anche pretendere che vengano anche recepite.

Attualmente la legge prevede quanto segue:

- se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale, per il terzo minore ed ogni successivo, appartenente al nucleo familiare, purché dimorante abitualmente e



risiedente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del nucleo familiare è maggiorata la detrazione di 50,00 euro. L'importo della detrazione è riconosciuto ai soggetti passivi del nucleo. Se ci sono più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

- Il Comune può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta.

La Consulta per la Famiglia ha invece raccomandato di tenere conto dei seguenti punti nell'applicazione dell'imposta comunale immobiliare:

- I figli fino all'età di 18 anni o non ancora economicamente indipendenti (fino all'età massima di 26 anni) sono da considerarsi parte del nucleo familiare;
- per garantire maggiore equità fiscale si segnala che la modalità di calcolo per l'abitazione principale in futuro non dovrà essere stabilita in vani catastali, ma in metri quadri;
- è opportuno prevedere agevolazioni fiscali al fine di incentivare l'affitto di abitazioni a persone residenti nel territorio provinciale.

La legge provinciale è appena entrata in vigore e pertanto non è prevista un'ulteriore modifica della normativa. Ciononostante, continuerò ad impegnarmi che le Sue osservazioni potranno fungere come base per future discussioni ed eventuali emendamenti.

Cordiali saluti

L'assessora  
Dr. Waltraud Deeg